



Città di Vico Equense

**TESTO COORDINATO DEL REGOLAMENTO COMUNALE
SULL' IMPOSTA DI SOGGIORNO**

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 15/12/2011 e integrato e
modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 27/10/2017**



Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 23/2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2

Istituzione e destinazione dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita sul territorio della Città di Vico Equense in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e suo Regolamento di attuazione. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi in materia di turismo e di promozione del territorio compresi tra le funzioni e compiti spettanti al Comune tra cui:
 - a) progetti di sviluppo degli itinerari tematici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale, con particolare riferimento alla promozione del turismo culturale di cui agli articoli 24 e seguenti del codice del turismo approvato con decreto legislativo 23 maggio 2001 n. 79, nonché la promozione e realizzazione di manifestazioni culturali ed artistiche di respiro internazionale;
 - b) interventi di manutenzione e recupero dei beni culturali, paesaggistici e ambientali ricadenti nel territorio comunale rilevanti per l'attrazione turistica, ai fini di garantire una migliore ed adeguata fruizione;
 - c) sviluppo di punti di accoglienza ed informazione e di sportelli di conciliazione per i turisti con sistemi di customer care e feedback atti a creare banche dati sulle criticità e le eccellenze della offerta turistica;
 - d) cofinanziamento di interventi promozionali da realizzarsi in collaborazione con Regione e altri Enti locali;
 - e) incentivazione di progetti volti alla destagionalizzazione dei flussi turistici e alla ricerca di nuovi attrattori;
 - f) progetti ed interventi destinati alla formazione ed all'aggiornamento delle figure professionali operanti nel settore turistico, con particolare attenzione alla sviluppo dell'occupazione giovanile;
 - g) finanziamento delle maggiori spese connesse ai flussi turistici.

Articolo 3

Presupposto dell'imposta

1. Il presupposto dell'imposta e' il pernottamento, nel periodo compreso tra il quindici marzo e il quindici novembre di ciascun anno solare, presso le strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Vico Equense, sino ad un massimo di sette pernottamenti consecutivi nella medesima struttura ricettiva.

Articolo 4

Definizione di struttura ricettiva

1. Tra le strutture ricettive sono comprese:



- a) Strutture alberghiere;
- b) Campeggi;
- c) Strutture extra alberghiere per ospitalità collettive;
- d) Strutture extra alberghiere civile abitazione;
- e) Residence;
- f) Agriturismo;
- g) Bed & Breakfast.
- h) Immobili ad uso abitativo con contratti di durata non superiore a 30 giorni (locazione brevi).

In ogni caso si rimanda alle tipologie di classificazione come specificate nella normativa regionale specifica e quelle di cui all'art. 4 del D.L. 24.4.2017 n. 50 convertito in legge 21.6.2017 n. 96

Articolo 5 **Soggetto attivo e responsabile** **degli obblighi tributari**

1. Il soggetto attivo dell'imposta e' il Comune di Vico Equense.
2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.
3. Il gestore della struttura ricettiva, in qualità di Agente Contabile, deve altresì presentare, entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento, e cioè entro il 30 gennaio di ciascun anno, al Comune di Vico Equense - Servizi Finanziari, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 267/2000, il conto di gestione redatto su apposito modello ministeriale approvato con D.P.R. 194/1996 (Mod. 21). Il conto della gestione deve essere presentato anche se l'imposta di soggiorno dichiarata per l'anno precedente è pari a zero. Il conto della gestione (Mod. 21) deve essere presentato esclusivamente in copia originale, debitamente compilata e sottoscritta dal gestore (titolare/legale rappresentante) della struttura ricettiva, consegnandolo direttamente presso il Servizio Finanziario del Comune di Vico Equense, oppure inviandolo tramite posta raccomandata, sempre in copia originale compilata e sottoscritta dal gestore, oppure tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) sottoscritto con firma digitale.

Articolo 6 **Soggetto passivo**

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Vico Equense, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 4 che diventano soggetti passivi dell'imposta.

Articolo 7 **Misura dell'imposta**

1. L'imposta è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive, come anche definita dalla normativa regionale, e tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.



2. La misura dell'imposta è stabilita annualmente con provvedimento dell'Amministrazione Comunale attraverso apposita deliberazione ai sensi dell'art.42, comma 2 lettera f) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e comunque entro la misura massima stabilita dalla legge.

3. Per la peculiarità del mercato turistico, legato in larga parte alle previdite fuori stagione, eventuali modifiche alle tariffe e al Regolamento, sono decise non oltre il 30 ottobre e prontamente comunicate all'osservatorio di cui all'art. 16. La Giunta determina la misura dell'imposta di norma entro il 31 dicembre dell'anno precedente o, comunque, entro il termine massimo stabilito per la deliberazione di Bilancio; qualora non siano adottate nuove determinazioni valgono le tariffe dell'anno precedente.

Articolo 8 Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Vico Equense;
- b) minori fino al compimento della maggiore età;
- c) coloro che praticano terapie riabilitative presso strutture sanitarie site nel territorio comunale;
- d) coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale in ragione di un accompagnatore per paziente;
- e) entrambi i genitori dei degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio;
- f) gli appartenenti alle forze di polizia, statali e locali, del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Protezione Civile che soggiornano per esigenze di servizio;
- g) le guide turistiche, gli autisti dei pullman e persone oggetto di gratuità promozionale da parte degli operatori;
- h) non minorenni, partecipanti a visite di istruzione scolastica iscritti in scuole superiori statali o parificate o omologhe estere;
- i) le persone ospitate dalle strutture ricettive su richiesta dell'Amministrazione comunale o di altro ente pubblico (in tal caso previo preventivo assenso del Comune di Vico Equense) per finalità di promozione e sviluppo del territorio cittadino.

L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettere c), d), e) è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, contenente le generalità degli accompagnatori/genitori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore genitore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.

Articolo 9 Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.



2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Vico Equense dell'imposta di soggiorno dovuta, normalmente entro i quindici giorni del mese successivo a quello nel corso del quale ha incassato le somme; e comunque non oltre la fine di ciascun bimestre solare, con le seguenti modalità:
 - a) mediante bollettino postale o bonifico bancario;
 - b) tramite le procedure telematiche messe a disposizione sul portale del Comune di Vico Equense;
 - c) altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione comunale.
3. I costi diretti inerenti alla riscossione e il versamento a favore del Comune di Vico Equense (costo del servizio postale, costo del bonifico bancario, ecc) possono essere trattenuti dal gestore della struttura dall'ammontare del dovuto.

Articolo 10
Dichiarazioni e altri obblighi dei gestori
delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive di cui all'art. 4 sono tenuti a informare, in appositi spazi fisici e/o telematici, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
2. I gestori delle strutture ricettive di cui all'art. 4 hanno l'obbligo di dichiarare al Comune di Vico Equense il numero dei soggetti che hanno pernottato presso le proprie strutture nel corso del mese solare, con indicazione di quelli esenti ai sensi dell'articolo 8 precedente, dell'imposta dovuta di quella riscossa e degli estremi del versamento al Comune se effettuato, delle contestazioni di cui al successivo articolo 15, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del calcolo dell'imposta.
3. La dichiarazione, redatta utilizzando la modulistica messa a disposizione dagli Uffici Comunali, deve essere trasmessa con le modalità stabilite dall'Ente, entro il quindici del mese successivo a quello di riferimento anche in periodi esenti dall'imposta.
4. Per i periodi di pernottamento che comprendono due differenti mesi solari, si considera il mese in cui il soggetto passivo deve effettuare il versamento.
5. I gestori delle strutture ricettive di cui all'art. 4 sono tenuti a utilizzare l'apposito software comunale per la gestione dell'imposta di soggiorno.

Articolo 11
Poteri istruttori ed accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, e 168, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 nonché la disposizione di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto n.267 in tema di sanzioni amministrative.



2. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 10.
3. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune. In particolare il controllo amministrativo può:
 - a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi ai dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
 - c) accedere nelle strutture per controlli relativi.
4. Gli avvisi di accertamento per omessa o infedele presentazione della dichiarazione e per omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta sono motivati e notificati a pena di decadenza, entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione od il versamento sono stati presentati o eseguiti o sarebbero dovuti essere perfezionati.

Articolo 12 **Sanzioni ed interessi**

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n.472 e n. 473.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
3. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 10, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Al fine del conteggio degli interessi, si applicano le disposizioni contenute nell'art.1, comma 165 della legge n.269/2006.

Articolo 13 **Riscossione coattiva**

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro sessanta giorni, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.



Articolo 14 **Rimborsi**

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art.10.
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro dieci.
3. Sulle somme da rimborsare si conteggiano gli interessi nella stessa misura prevista dal comma 4 dell'art.12 precedente dal termine in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Articolo 15

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
2. In caso di contestazione da parte dei soggetti passivi, con relativo mancato pagamento, il gestore, con apposito modulo, raccoglie la istanza contenente l'anagrafica e la allega alla dichiarazione di cui all'art.10.

Articolo 16

Osservatorio permanente

1. E' istituito un osservatorio permanente formato: dall'Amministrazione comunale, dalle associazioni rappresentative degli operatori turistici o dai titolari delle strutture ricettive, con il compito di monitorare gli effetti dell'applicazione dell'imposta e di formulare eventuali proposte correttive.
2. Tra i compiti dell'osservatorio vi è anche la discussione preliminare di una relazione predisposta dall'Amministrazione comunale sulla realizzazione degli interventi da presentare al consiglio comunale.
3. Tale relazione è inviata telematicamente all'Osservatorio nazionale del turismo, istituito presso il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo.

Norme finali e transitorie

1. Ai sensi dell'articolo 52 C.2 del D.lgs. n.446/1997 il presente regolamento è comunicato al Ministero delle finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal primo gennaio 2012 e comunque non prima della necessaria delibera di Giunta per la determinazione delle tariffe.



3. Il presente regolamento è pubblicato integralmente e stabilmente in una apposita sezione del sito istituzionale del comune in uno con le tariffe determinate dalla Giunta comunale.
4. Il presente regolamento, anche nella previsione della formazione della Unione dei comuni della Penisola Sorrentina, è sottoposto al confronto continuo con altre municipalità del comprensorio al fine di renderlo il più possibile omologo alla maggioranza degli altri regolamenti. Parimenti per le tariffe.
L'Amministrazione comunale, le commissioni consiliari competenti e l'Osservatorio di cui all'art. 16 sono incaricati di quest'onere.

5. **Moratoria**

In relazione alle difficoltà aggiuntive dovute al mancato decollo del Parco Monti Lattari, con conseguente mancato rilancio turistico strutturale del Monte Faito, viene sospesa l'applicazione del presente regolamento sino al 31 dicembre 2020 per il relativo comparto turistico ricettivo territorialmente gravitante.

Tale determinazione non è in grado di produrre azione misurabile di concorrenza spuria col comparto turistico legato alla costa e alla risorsa mare per ragioni legate alla diversità profonda dei target turistici tra le due zone e, soprattutto, alla capacità neanche minimamente paragonabile delle rispettive portate ricettive.